

BASTA PIANGERE SUI TAGLI, LOTTIAMO!

CONTRO UNA POLITICA SCOLASTICA INDECENTE
FINALE D'ANNO INCANDESCENTE:

14 e 15 GIUGNO

DUE GIORNI DI SCIOPERO (A TURNO) CON BLOCCO DEGLI SCRUTINI
E DELLA CONSEGNA DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA
SCUOLA MEDIA E PRIMARIA,
BLOCCO DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE, IN PARTICOLARE
DIMISSIONI DA COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Per il prossimo anno scolastico vogliono tagliare altri 41.200 posti, 25600 docenti e 15600 ATA, dopo i 57.000 posti tagliati quest'anno. Vogliono distruggere la scuola pubblica togliendogli risorse umane e finanziarie, dimostriamo la nostra contrarietà con lo sciopero degli scrutini e della consegna delle schede e con il blocco delle attività aggiuntive, **in particolare DIMETTENDOSI IN MASSA DA COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE.**

MODALITA' DEL BLOCCO DEGLI SCRUTINI: lo sciopero è indetto con un calendario differenziato a seconda delle regioni. In Toscana è indetto per i giorni 14 e 15 giugno insieme a Abruzzo, alto Adige, Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, valle D'aosta, Friuli Venezia Giulia ,Bolzano. Per il 7-8 giugno è indetto in Emilia-Romagna, Calabria e nella Provincia di Trento; per il 10-11 giugno in Marche, Puglia e Veneto; per l'11-12 giugno in Sardegna e Umbria; **ricordiamo che è illegale svolgere scrutini prima della fine delle lezioni.** Altrettanto illegale è spostare date di scrutini, già stabilite correttamente dopo la fine delle lezioni, al fine di vanificare lo sciopero, **qualora avvenissero i suddetti episodi di illegalità segnalare la cosa all'Unicobas che provvederà a sporgere denuncia.** La trattenuta è giornaliera per cui ci si deve astenere da tutte le attività previste per quel giorno e non occorre presentarsi allo scrutinio (in caso di sciopero indetto il personale che non è assente per malattia viene automaticamente considerato in sciopero anche se non si dichiara). Lo scioperante non può essere sostituito perché lo sciopero non è assenza bensì astensione dal lavoro. Può scioperare anche il personale ATA, in particolare quello coinvolto con le attività di scrutinio. Poiché il consiglio di classe durante le attività di scrutinio deve essere perfetto, basta un solo scioperante per bloccare lo scrutinio, quindi conviene fare a turno per cui si ha la trattenuta per un solo giorno. Lo sciopero è indetto per soli due giorni perché la legge antisciopero 140/'90, voluta fortemente da CGIL, CISL e UIL, inserendo gli scrutini tra i servizi minimi essenziali, impedisce di indire sciopero per più di 2 giorni consecutivi.

A CAUSA DELLE RESTRITTIVE NORME VIGENTI, DALLO SCIOPERO SONO ESCLUSE:

- **LE CLASSI IMPEGNATE NEGLI SCRUTINI FINALI PER GLI ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI DI ISTRUZIONE;**
- **LE CLASSI IMPEGNATE NEGLI ESAMI DI QUALIFICA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI ED IN QUELLI DI MAESTRO D'ARTE NEGLI ISTITUTI D'ARTE;**
- **LE ATTIVITA' RELATIVE AGLI ESAMI DI IDONEITA';**
- **LE CLASSI IMPEGNATE NEGLI ESAMI DI LICENZA MEDIA**

MODALITA' DELLE DIMISSIONI DA COORDINATORE DEL C.D.C.: il coordinatore del consiglio di classe è una figura non prevista dalla normativa attuale (T.U. e CCNL). In genere viene fatto coincidere con il Presidente del c.d.c. ma in realtà sono due figure distinte. Il comma 8 dell'art. 5 del T. U. (Dlgs 297/94) prevede solo la possibilità che un docente, membro del consiglio di classe, sia delegato dal dirigente a presiederne le sedute. Tale designazione non è declinabile. Nella maggioranza delle scuole i dirigenti scolastici hanno scaricato sui coordinatori dei consigli di classe tutto il lavoro preliminare necessario per lo scrutinio e spesso anche quello successivo, specialmente laddove la procedura dello scrutinio è stata informatizzata, retribuendoli nelle migliore delle ipotesi con una manciata di ore del FIS. Ma l'incarico in parola, in quanto non rientra tra le attività previste dall'art.29 del CCNL, non è obbligatorio per il docente che potrà dichiarare la propria indisponibilità e declinare l'incarico conferitogli in qualsiasi momento. Pertanto invitiamo i coordinatori dei c.d.c. a dimettersi nei giorni precedenti allo scrutinio, facendo protocollare la dichiarazione che alleghiamo, in modo che non si svolgano tutte le operazioni preliminari allo scrutinio stesso per cui in sede di scrutinio, anche se nessuno sciopera, le cose andranno a rilento facendo sballare il calendario degli scrutini successivi. In sintesi non ci si può dimettere da Presidente del c.d.c. ma da coordinatore si, per cui il Presidente sarà costretto a svolgere tutte le operazioni preliminari in sede di scrutinio. Il costo di tale forma di lotta è minimo. Infatti se un coordinatore si dimette il primo giugno perde la quota di ore del FIS spettante per quell'attività per i mesi di giugno, luglio e agosto, quindi 3/12 del monte ore totale.

DICHIARAZIONE DI DIMISSIONI DA COORDINATORE DEL C.D.C.:

Al Dirigente scolastico del _____

Il/La sottoscritt _ , coordinatore della classe ___ rassegna le proprie irrevocabili dimissioni da tale incarico per il corrente anno scolastico a partire dal giorno ____ . Distinti Saluti

UNICOBAS L'ALTRASCUOLA

Aderente alla Confederazione Italiana di Base

Sede regionale via Pieroni 27 - 57123 LIVORNO – Tel./Segr. 0586 210116 Fax 0586 219664

Sito regionale: www.unicobaslivorno.it e-mail: info@unicobaslivorno.it